

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- con Legge della Regione Veneto n. 2 del 24/01/2019, pubblicata sul BURV n. 9 del 29/01/2019, i Comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa sono stati fusi in un unico Comune denominato “Pieve del Grappa” a far data dal giorno 30 gennaio 2019;

- il nuovo Comune di Pieve del Grappa è dotato di Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (PATI), già in capo all'ex Comune di Paderno del Grappa e all'ex Comune di Crespano del Grappa, approvato nella Conferenza di Servizi decisoria del 19 ottobre 2010, successivamente ratificata con D.G.P. n.332 del 22 novembre 2010, e in vigore dal 1 gennaio 2011;

- l'ex Comune di Paderno del Grappa è dotato di Piano degli Interventi approvato con D.C.C. n.22 del 26.07.2012 e successive varianti;

- l'ex Comune di Crespano del Grappa è dotato di Piano degli Interventi approvato con D.C.C. n.27 del 03/06/2014 e successive varianti;

Considerato che è intenzione della nuova Amministrazione comunale di Pieve del Grappa dar corso al processo di unificazione degli strumenti di pianificazione territoriale (Piano Regolatore Comunale L.R. 11/2004) vigenti nei due ex comuni di Crespano e Paderno;

Considerato altresì che nelle more dell'unificazione i due strumenti urbanistici restano operativi ognuno per il territorio di appartenenza;

Vista la richiesta pervenuta da parte della Congregazione Serve di Maria Addolorata di Chioggia, ditta proprietaria di un immobile già destinato a “Casa di spiritualità”, sito nel territorio dell'ex Comune di Crespano del Grappa in via Madonna del Covolo civico n.152 - censito al Comune di Pieve del Grappa sez. Crespano del Grappa: C.F.: Foglio n.9 - m.n.10 sub 4,5,12, con la quale si chiede una Variante urbanistica ai fini dell'individuazione di immobili aventi destinazione turistico-ricettiva per l'immobile in proprietà ai fine della classificazione della struttura ai sensi della L.R. 11/2013;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 57 del 10/10/2019 avente ad oggetto “*ATTO DI INDIRIZZO VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DELL'EX COMUNE DI*

CRESPANO DEL GRAPPA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DI IMMOBILI AVENTI DESTINAZIONE TURISTICA-RICETTIVA”;

Ribaditi i contenuti di tale Variante conseguente all’esigenza della ditta proprietaria di richiedere alla Regione Veneto la classificazione dell’edificio esistente come Casa religiosa di ospitalità ai sensi della L.R. 11/2013;

Ribadito altresì che tale classificazione è considerata alla stregua di apertura di una nuova struttura ricettiva ai sensi del comma 4 dell’art.31 della legge regionale n.11 del 14/06/2013 per le quali risulta necessario la conformità dello strumento urbanistico rispetto alla prevista destinazione d’uso turistico-ricettiva;

Verificato che l’immobile in questione nel vigente strumento urbanistico ricade in zona ZTO Fb 4 – aree per attrezzature di interesse comune;

Verificato altresì che allo stato attuale l’immobile è interamente destinato a “Casa di spiritualità”

Considerato che la modifica allo strumento urbanistico per l’individuazione della destinazione d’uso turistico-ricettiva è da considerarsi variante urbanistica ai sensi dell’art.89 delle Norme Tecniche operative del Piano degli Interventi che contempla alcune varianti “minori” da attuarsi con procedura semplificata;

Considerato altresì che per il caso specifico risulta applicabile l’art.89 comma 2 lett. d), come di seguito riportato:

(omissis..)

2. Sono altresì soggette a sola delibera consiliare, senza ulteriore approvazione superiore, le varianti riguardanti:

(omissis..)

d) i parametri e le specifiche destinazioni delle zone F;

(omissis..)

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della Variante puntuale al Piano degli Interventi dell’ex Comune di Crespano del Grappa con le modalità previste dal disposto degli artt.89, comma 2 lett. d) delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi vigente ai fini della individuazione di immobili aventi destinazione turistico-ricettiva per i fabbricati esistenti e della successiva classificazione della Casa Religiosa in “Casa Religiosa di ospitalità” per l’immobile esistente ubicato in Comune di Pieve del Grappa in via Madonna del Covolo civico n.152 - censito al Comune di Pieve del Grappa sez. Crespano del Grappa: C.F.: Foglio n.9 - m.n.10 sub 4,5 e 12;

Dato atto che tale variante prevede l'introduzione di specifica destinazione d'uso limitatamente al fabbricato esistente ai sensi dell'art.32-comma 6 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi, con indicazione di apposito cartiglio "Ts" casa religiosa di ospitalità da inserire nelle tavole grafiche del Piano degli Interventi;

Dato atto altresì che la modifica sopraindicata è assoggettata alla corresponsione del contributo perequativo;

Visti gli elaborati di Variante costituiti da *Relazione e Allegato 1a – estratto cartografico*, assunti al prot. 14456 del 21/10/2020;

Considerato che, dati i contenuti, la Variante in oggetto è conforme ai contenuti della LR 14/2017 "*Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*";

Dato atto che ai fini di quanto stabilito dall'art.78, comma 2 del D.LGS.267/2000 che recita testualmente "*Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado*", sono state acquisite le dichiarazioni da parte dei singoli consiglieri comunali in ordine all'esistenza o insussistenza nel procedimento di cui all'oggetto, di cause di incompatibilità contemplate dall'art.78 come sopra specificato;

Dato atto che sono stati adempiuti gli obblighi di cui all'art.39, commi 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;

Visti:

- Il T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000;
- La L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

Esaurita la discussione i cui interventi vengono riportati nel verbale della seduta al quale la presente fa riferimento, e che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio nella prima seduta utile, e al quale si rinvia;

Visti i pareri preventivi favorevoli di regolarità amministrativa e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa rilasciati dai rispettivi responsabili

di settore ai sensi dell'artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

- Presenti: nr.
- Favorevoli: nr.

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di approvare la Variante puntuale al Piano degli Interventi dell'ex Comune di Crespano del Grappa con le modalità previste dall'art. 89, comma 2 lett. d) delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi vigente dell'ex Comune di Crespano del Grappa ai fini della individuazione della specifica destinazione d'uso, turistico - ricettiva dell'immobile esistente ubicato in Comune di Pieve del Grappa in via Madonna del Covolo 152, censito al Comune di Pieve del Grappa, Sez. Crespano del Grappa: C.F.: Foglio n.9 - m.n.10 sub 4, 5 e 12;
3. di dare atto che tale variante prevede l'introduzione di specifica destinazione d'uso ai sensi dell'art.32-comma 6 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi, con indicazione di apposito cartiglio "T" speciale "s" casa religiosa di ospitalità da inserire nelle tavole grafiche del Piano degli Interventi;
4. di dare atto che la variante in approvazione si compone dei seguenti elaborati:
 - *Relazione con Allegato 1a – estratto cartografico tav. 3.4;*si richiamano inoltre le seguenti asseverazioni:
 - Vinca – dichiarazione di non necessità;
 - Asseverazione di non necessità di verifica compatibilità sismica;
 - Asseverazione di non necessità di verifica compatibilità idraulica;
5. di dare atto che in sede di esecutività della delibera di approvazione della presente variante saranno restituiti gli elaborati del Piano degli Interventi oggetto di modifica, aggiornati con i contenuti di approvazione della presente Variante;
6. di dare atto altresì che in sede di approvazione della presente Variante sarà recepito l'aggiornamento del quadro conoscitivo.